



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

*Your Global Advantage*

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

**N. 12**

**20 Febbraio 2024**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Tassa vidimazione libri sociali: alla cassa entro il 18 marzo 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, ai sensi dell'art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, è dovuta una **tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, con esclusione**: i) dei **libri contabili** previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari); ii) dei **registri previsti dalle norme fiscali** (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.). L'adempimento riguarda solamente **le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) **ad esclusione**, quindi, delle **imprese individuali**, dei **consorzi tra imprese**, delle **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), delle **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. La tassa è dovuta **in forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal

numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è pari a: i) **Euro 309,87, se il capitale sociale** o fondo di dotazione **alla data del 1 gennaio 2024 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90**; ii) **Euro 516,46**, se il capitale sociale o fondo di dotazione **alla data dell'1 gennaio 2024 supera € 516.456,90**. Per le **società di nuova costituzione**, il **versamento della tassa di concessione governativa va effettuato**: i) **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività** ai fini IVA. **Per gli anni successivi al primo**, invece, il versamento **deve essere eseguito**: i) entro il **termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo che quest'anno slitta al 18 marzo perché capita di sabato); ii) mediante **il modello F24, utilizzando il codice tributo "7085" - "Tassa annuale vidimazione libri sociali"**, indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

## Premessa

Ai sensi dell'art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, è dovuta una tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri. In particolare, a seguito dell'intervento della L.383/2001 sono soggetti obbligatoriamente **a bollatura iniziale**, oltre che a numerazione progressiva, **solo i libri sociali obbligatori** (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali, con esclusione:

- dei **libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari);
- dei registri **previsti dalle norme fiscali** (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.);

In buona sostanza, **i libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura** presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

### LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

## Osserva

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) **e quelli previsti dalle norme fiscali** (registri

Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

### **Ambito soggettivo**

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che interessa esclusivamente le **società di capitali** (salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti). In particolare, sono tenuti all'adempimento in commento:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

### **Soggetti tenuti al versamento della tassa sui libri sociali**

Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:

- ✓ le **società per azioni**;
- ✓ le **società a responsabilità limitata** (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);
- ✓ le **società in accomandita per azioni**;
- ✓ le società consortili a responsabilità limitata;
- ✓ i **consorzi tra enti territoriali**;
- ✓ le aziende speciali.
- ✓ le **società in liquidazione ordinaria**;
- ✓ le **società sottoposte a procedure concorsuali** (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.

**Sono, invece, esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

### **Soggetti esonerati al versamento della tassa sui libri sociali**

**Non sono tenute**, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- ✓ le **imprese individuali**;
- ✓ i **consorzi tra imprese**;
- ✓ le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- ✓ le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel

libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).



- ✓ gli **enti non economici**;
- ✓ le **aziende ospedaliere**;
- ✓ le **aziende socio sanitarie**;
- ✓ le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- ✓ le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- ✓ i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

### **Importi da versare**

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **E' deducibile ai fini Ires, e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2024** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).

Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 18 marzo 2024** (il 16 marzo è un sabato) valgono i seguenti parametri:

<b>Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2024)</b>		<b>Misura della tassa da pagare</b>
<b>Se ≤ € 516.456,90</b>		<b>€ 309,87</b>
<b>Se &gt; € 516.456,90</b>		<b>€ 516,46</b>

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2024**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2024 (ossia prima del 18.03.2024), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2024**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2025.

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.01.2024, un **capitale sociale pari ad Euro 300.000**. Il 20.02.2024 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a Euro 700.000**.

Conseguentemente, entro il prossimo 18.03.2024, la società sarà tenuta al versamento della **tassa dovuta per il 2024 nella misura di Euro 309,87**, mentre **nel 2025 dovrà versare la tassa in misura maggiore (Euro 516,46)**.

Resta naturalmente inteso che **la società che trasferisce la propria sede sociale** in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenda delle Entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, **una nuova vidimazione dei libri sociali**.

### Termini di versamento

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**. Infatti, per le **società di nuova costituzione**, il versamento va effettuato:

- prima della presentazione della **dichiarazione di inizio attività ai fini IVA**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- con **apposito bollettino di conto corrente postale**, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali", c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, invece, il versamento **deve essere eseguito**:

- ✓ entro il **termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo);
- ✓ mediante il modello F24, **utilizzando il codice tributo "7085"** - "*Tassa annuale vidimazione libri sociali*", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Se il contribuente vanta **crediti compensabili con il modello F24**, questi possono essere **utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

### Controllo dell'avvenuto

La R.M. 20.11.2000 n. 170/E aveva precisato che, se il libro o il registro **è presentato per la bollatura e la numerazione prima dello scadere del termine** previsto per il pagamento della tassa, **il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento**.

Il controllo dell'avvenuto versamento sarà effettuato in un momento successivo dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti

### Regime sanzionatorio

Per effetto dell'art. 9 del DPR 641/72, "*chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29*".

Se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione, pertanto, si riduce al:

- ✓ **10%** (1/10 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- ✓ **12,5%** (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.

### Ravvedimento operoso

È **ammesso il ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, che può avvenire, **trattandosi di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, sino alla notifica dell'atto impositivo e a prescindere dalla sopravvenienza di un controllo fiscale. A seconda di quando avviene il ravvedimento, **la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo**.

Unitamente alla sanzione, bisogna pagare l'imposta e gli interessi legali calcolati da quando sarebbe dovuto avvenire il versamento. Il pagamento delle somme avviene in maniera ibrida, **in quanto bisogna utilizzare il modello F24 per l'imposta e il modello F23 per le sanzioni**.

Quindi, per ravvedersi:

- tramite il **modello F24**, si paga **la tassa cumulativamente con gli interessi**, indicando il codice tributo "7085";
- tramite il **modello F23**, si paga la sanzione, **con codice tributo 678T**, con causale "SZ" indicando il codice "RCC" (relativo all'ufficio locale 2 di Roma).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti